

DETERMINAZIONE n.62 del 03 luglio 2013

OGGETTO: *revoca determinazione del Direttore Generale n. 182 del 28 dicembre 2012 e conseguente risoluzione parziale contratto di appalto rep. n. 105/2010 con la ditta GE Medical System Italia s.p.a. per la "fornitura mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica".*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

1



- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della art.33 del D.Lgs. 163/2006";

2

ATTESO

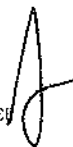
- che con determinazione del Direttore Generale n. 101 del 25/11/2010, So.Re.Sa. s.p.a. ha disposto in favore della ditta GE Medical System Italia s.p.a. (in seguito GE Medical) l'aggiudicazione definitiva della fornitura, con la formula dell'acquisto e del noleggio, di n. 7 apparecchiature per risonanza magnetica destinate alla ASL di Salerno, alla ASL NA1 centro, all'A.O. Cardarelli ed all'A.O. San Sebastiano;
- che in data 26/11/2010 le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 105/2010 del quale costituisce parte integrante e sostanziale il capitolato speciale, già sottoscritto dalla ditta per accettazione in sede di partecipazione alla gara;
- che in data 23/09/2011, il Responsabile della Esecuzione del Contratto, avv. Massa, ha richiesto alle Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura di trasmettere copia dei progetti esecutivi relativi agli interventi necessari per la installazione della apparecchiature, che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto far pervenire

So.Re.Sa. Spa - con unico Socio
Sede legale:
Centro Direzionale Isola GI 80143 Napoli

Tel. 081 2128174
FAX 081 7500012
www.soresa.it

Capitale sociale
Euro 500.000,00
Interamente versati

Codice Fiscale, Partita I.V.A. ed
iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 04786661215



alle Aziende entro il termine perentorio di 30 giorni solari dall'attivazione del contratto come previsto dall'art. 7 del capitolato speciale;

- che in data 3/11/2011 con nota prot. E0011861, l'A.O. Moscati ha comunicato di non aver mai ricevuto il progetto esecutivo da parte della G.E.; riscontri di analogo tenore sono pervenuti dalla ASL Napoli 1 con nota prot. E011974 del 5/10/2011, dall'A.O. San Sebastiano con nota prot. E012019 del 6/10/2011;

- che con nota prot. E012006 del 6/10/2011, l'A.O. Cardarelli ha comunicato di aver ricevuto una copia del progetto definitivo relativo alla risonanza da installare presso il Padiglione 1 solo in data 29/04/2011, mentre alcun riscontro è pervenuto circa la consegna del progetto relativo alla seconda risonanza destinata all'Azienda;

- che l'A.O. dei Colli non ha fornito, invece, alcun riscontro;

- che alla luce delle citate risultanze, il responsabile dell'esecuzione del contratto con nota prot. E012062 del 07/10/2011 ha inviato al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa. s.p.a. la proposta di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti della GE Medical, ritenendo il comportamento della ditta grave inadempimento degli impegni negoziali assunti con la sottoscrizione del contratto e del capitolato speciale d'appalto;

- che con nota prot. n. U012132 del 10/10/2011, il Direttore Generale di So.Re.Sa. ha invitato la ditta GE Medical a fornire chiarimenti sulla vicenda come innanzi descritta;

- che con nota acquisita al prot. Soresa E012382 del 14/10/2011, nel riscontrare la richiesta del Direttore Generale, la ditta ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni sostenendo, in buona sostanza, che:

i) secondo le prescrizioni del contratto il termine di 30 giorni entro il quale sarebbe dovuta intervenire la trasmissione della progettazione esecutiva da parte della ditta decorrerebbe dalla consegna dei locali da parte delle Aziende Sanitarie;

ii) non avendo mai ricevuto la prevista consegna dei locali, alcun inadempimento sarebbe imputabile alla ditta, stante piuttosto l'inerzia delle Aziende nel conferire all'appaltatore la disponibilità delle aree oggetto di intervento;

- che le argomentazioni prospettate dalla GE Medical non sono state ritenute suscettibili di favorevole apprezzamento e per l'effetto, all'esito del contraddittorio procedimentale, con determinazione del Direttore Generale n. 182 del 28/12/2012, So.Re.Sa. s.p.a. ha disposto la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 105/2010 in quanto;

i) secondo le inequivocche prescrizioni dell'art. 7 del capitolato speciale, l'appaltatore avrebbe dovuto procedere alla trasmissione della progettazione esecutiva entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dall'attivazione del contratto, data che non può che coincidere con la stipula contrattuale intervenuta il 26/11/2010;

ii) la consegna dei locali, anche alla luce di una interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali, ragionevolmente integra adempimento necessario al fine di consentire all'appaltatore l'inizio dei lavori necessari alla installazione delle apparecchiature, non certo per la redazione della progettazione esecutiva, attività che, a tutto concedere, richiede un mero sopralluogo da parte della ditta;

3

iii) tale circostanza trova conferma nel fatto che ai fini della redazione della progettazione preliminare, espressamente richiesta per la partecipazione alla gara, i concorrenti erano tenuti ad effettuare uno o più sopralluoghi, non prevedendosi, per la elaborazione della progettazione, alcuna attività di consegna dei locali da parte delle Aziende Sanitarie;

iv) invero, l'art. 3 del capitolato, rubricato "configurazione del progetto – sopralluogo" ha previsto che "la ditta concorrente dovrà, obbligatoriamente, prendere visione della situazione attuale, richiedendo anche informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente capitolato e relative anche ai progetti futuri nell'ambito radiologico aziendale.

A tal proposito la ditta concorrente, nella documentazione tecnica, dovrà dichiarare esplicitamente l'avvenuta presa visione della situazione attuale e degli obiettivi prefissati dalla singola ASL/AO e che informazioni raccolte sono sufficienti alla definizione del progetto preliminare, senza poter avanzare rivendicazioni in merito";

v) alla luce della scansione temporale delineata dall'art. 7 ai fini della esecuzione dell'appalto, la consegna dei locali coincide piuttosto con il "verbale di sopralluogo" - redatto in contraddittorio tra le parti, con il quale l'appaltatore verifica la sussistenza delle condizioni per poter dare inizio ai lavori - che interviene soltanto dopo l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie, ovvero, come espressamente previsto dall'art. 7 cit., dopo l'emissione dell'atto con il quale esse manifestano "l'approvazione del progetto esecutivo" che, con tutta evidenza, deve essere stato in precedenza trasmesso dalla ditta affidataria;

- che avverso la determina di risoluzione contrattuale la ditta GE ha proposto ricorso incardinato innanzi al TAR Campania-Napoli, Sez. I, recante R.g. n. 466/2013;
- che con sentenza n. 929 del 22/02/2013, il giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità del gravame trattandosi di controversia sottratta alla giurisdizione amministrativa;
- che la ditta, con nota acquisita al prot. Soresa E003216 del 7/03/2013, ha diffidato la S.A. a procedere al ritiro in autotutela del provvedimento di risoluzione;
- che a tale atto Soresa ha dato riscontro negativo con nota prot. U0003980 del 25/03/2013, confermando il provvedimento di risoluzione;

CONSIDERATO

- che con nota del 26/04/2013, acquisita al prot. Soresa E005836, GE ha manifestato la volontà di procedere entro il 27/05/2013 all'avvio delle operazioni propedeutiche al ritiro dell'apparecchiatura installata in data 30/03/2012 presso l'A.O. Cardarelli, unica dei 7 macchinari oggetto dell'appalto ad essere stata consegnata dalla ditta;
- che ai fini di una compiuta disamina della vicenda e tenuto conto delle preoccupazioni manifestate dall'Azienda Ospedaliera con nota prot. 5894 del 6/05/2013 circa le gravi ripercussioni derivanti dal ritiro della macchina sull'interesse pubblico alla continuità delle prestazioni diagnostiche, in data 9/05/2013, presso la sede di Soresa, si è tenuto un incontro tra la centrale di committenza, i referenti dell'A.O. Cardarelli ed i referenti della GE Medical;

- che in quella sede, si è in particolare discusso della possibilità di procedere, con riguardo all'unica apparecchiatura installata, ad una revoca parziale del provvedimento di risoluzione;
- che i rappresentanti della GE si sono dichiarati disponibili ad accettare la soluzione prospettata, riservandosi, per quanto riguarda le altre risonanze oggetto del provvedimento di risoluzione, di consegnare a Soresa tutta la documentazione comprovante il rispetto delle norme del capitolato di gara da parte della ditta affidataria ivi compresi i solleciti e le messe in mora alle Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura nonché le progettazioni definitive a suo tempo trasmesse;

RITENUTO

- che come evidenziato dall'A.O. Cardarelli nella nota prot. 5894 del 6/05/2013, la disinstallazione dell'impianto RM ormai presente e funzionante da oltre un anno, con conseguenziale fermo dell'attività clinico assistenziale, determinerebbe l'impossibilità di garantire prestazioni diagnostiche essenziali e l'interruzione di un pubblico servizio con gravi ripercussioni sulla organizzazione aziendale e sul servizio da rendere agli assistiti;
- che in considerazione delle riferite circostanze, concrete esigenze di interesse pubblico alla continuità delle prestazioni sanitarie rendono opportuna la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta GE Medical limitatamente al noleggio della apparecchiatura presente e funzionante presso l'A.O. Cardarelli ove peraltro l'installazione del dispositivo, seppur tardivamente, risulta intervenuta secondo le procedure previste, configurandosi, per l'effetto, un interesse della S.A. alla conservazione *in parte qua* del rapporto contrattuale;
- che come osservato in giurisprudenza, *"la risoluzione parziale del contratto - esplicitamente ammessa dall'art. 1458 c.c. nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica - deve ritenersi possibile anche nella ipotesi in cui l'oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma, in presenza di determinati presupposti, anche da più cose aventi una propria individualità. Questa Corte, in una pronunzia risalente (Cass. 16.12.1982 n. 6935) ed in altre pronunzie più recenti (Cass. 6244/91; Cass. 5434/02), nel ribadire il principio generale, ha affermato l'ammissibilità della risoluzione parziale del contratto nella ipotesi in cui l'oggetto in esso dedotto sia rappresentato da più cose, quando ciascuna di esse, anche se separata dal tutto, possa mantenere una propria individualità economico-funzionale"* (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 23657/2004);

5

RILEVATO

-facendo seguito alle risultanze della riunione del 9/05/2013, la ditta ha fatto pervenire, con note del 20/05/2013:

- documenti relativi alla installazione di n. 1 apparecchiature di RM destinate all'A.O. Moscati di Avellino;
- documenti relativi alla installazione di n. 1 apparecchiature di R.M. destinate all'A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- documenti relativi alla installazione di n. 1 apparecchiature di RM presso l'A.O. Monaldi-Cotugno-CTO- NA;

- documenti relativi alla installazione di n. 2 apparecchiature di RM presso l'A.O. Cardarelli.
- nella documentazione trasmessa dalla ditta figurano in allegato anche elaborati progettuali, definiti progetti definitivi, che dovrebbero prevedere l'insieme degli interventi necessari per la installazione delle apparecchiature;
- al fine di acquisire tutti gli elementi istruttori utili ad una compiuta definizione della complessa vicenda, è apparso necessario acquisire da un organo tecnico, dotato delle specifiche competenze nel settore, le valutazioni necessarie a verificare se la progettazione fatta pervenire dalla ditta possa in effetti essere considerata, alla luce della normativa di settore, quale progettazione definitiva ovvero esecutiva e, quindi, coerente con le prescrizioni previste dagli atti di gara;
- con nota prot. U007893 del 28/06/2013, Soresa ha pertanto formulato richiesta di parere, ai sensi dell'art. 67 della L.R. Campania n. 3/2007 e ss.mm.ii., alla Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni, sottoponendo all'organo tecnico il seguente quesito: *"se la progettazione trasmessa dalla ditta GE Medical System Italia s.p.a., in allegato alle note del 20/05/2013 pervenute a So.Re.Sa. s.p.a., possa essere considerata, alla luce della normativa di settore, quale progettazione definitiva ovvero quale progettazione esecutiva, come richiesto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto citato in premessa"*;

VISTO

- l'art. 21 *quinqies* della L. n. 241/1990 a mente del quale *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

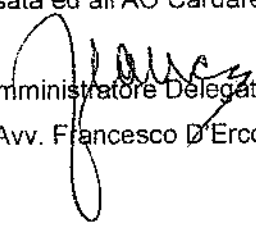
Tanto premesso, considerato, ritenuto, rilevato e visto, l'Amministratore Delegato in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2013

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

- di revocare *in parte* qua la determinazione n. 182 del 28/12/2012 e per l'effetto disporre la risoluzione parziale del contratto rep. n. 105/2010 dovendosi conseguentemente ritenere ancora efficace il vincolo negoziale limitatamente al noleggio dell'unica apparecchiatura per risonanza magnetica installata dalla ditta GE Medical in data 30/06/2012 ed attualmente funzionante presso l'A.O. Cardarelli;
- di dare atto che al fine di acquisire tutti gli elementi istruttori utili ad una compiuta definizione della complessa vicenda e ad una verifica delle condizioni per procedere o meno ad un ritiro integrale della determinazione n. 182/ del 28/12/2012, con conseguente reviviscenza dell'intero rapporto contrattuale, risulta necessario attendere il parere della Consulta Tecnica investita, con nota prot. U007893 del 28/06/2013, di specifico quesito innanzi citato;

- di confermare per l'effetto la determina n. 182 del 28/12/2012 di risoluzione anticipata con riguardo alle forniture destinate alle altre Aziende Sanitarie interessate in attesa del parere della Consulta tecnica regionale;
 - disporre l'invio della presente determinazione alla ditta interessata ed all'AO Cardarelli.
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.


L'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole